



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Rel. Consigliere -

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Consigliere -

Oggetto

INDENNITA'
ACCOMPAGNAMENTO

Ud. 06/06/2018 - CC

R.G.N. 12430/2017

Cass. 24408
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12430-2017 proposto da:

DORA, elettivamente domiciliata in

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in

5767
18



- *resistente* -

avverso la sentenza n. 1934/2016 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO

che con sentenza del 16 novembre 2016 numero 1934 il Tribunale di Cosenza rigettava l'opposizione proposta da DORA ai sensi dell'articolo 445 bis comma 6 cod. proc. civ., avverso le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, che non aveva riconosciuto il requisito sanitario per il godimento della indennità di accompagnamento;

che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che la opposizione era inammissibile, atteso che il decreto ex articolo 445 bis, comma 4, codice di procedura civile era stato comunicato alla parte ricorrente il 7 aprile 2016 e che quest'ultima aveva depositato la dichiarazione di dissenso soltanto in data 9 maggio 2016, oltre il termine perentorio di 30 giorni, che scadeva sabato 7 maggio 2016;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso DORA articolato in un unico motivo; l' INPS ha depositato procura alle liti

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc.civ.

CONSIDERATO

che con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 445 bis, comma 4 e dell'articolo 155, comma 4 codice di procedura civile.

Ha esposto di avere tempestivamente provveduto al deposito dell'atto di dissenso; si trattava di un atto processuale svolto fuori udienza nell'

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.



ambito di un procedimento giurisdizionale sommario a carattere contenzioso sicchè trovava applicazione l'articolo 155 comma 4 codice di procedura civile, a tenore del quale il termine scadente nella giornata del sabato era prorogato al lunedì successivo (giorno in cui era stato depositato l'atto di dissenso).

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

che, invero, il procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445 bis cod.proc.civ.— anche nella sua prima fase— ha natura contenziosa sicchè viene in rilievo la previsione dell'articolo 155 cod.proc.civ. ed, in particolare, i commi quinto e sesto, aggiunti dalla legge 28.12.2005 nr. 263 (art. 2, comma 1, lett. f) ed entrati in vigore in data 1 marzo 2006, applicabili *ratione temporis*.

In particolare il comma quinto assimila il giorno del sabato a quello festivo, limitatamente però «ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato». Come chiarito dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cassazione civile, sez. un., 01/02/2012, n. 1418) per «atti processuali», di cui al comma 5 in esame, devono intendersi «quelli che, sebbene svolti fuori dell'udienza, hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo, nel senso che il rispetto o no dei termini correlati al loro compimento può determinare, o concorrere a determinare, una decisione giurisdizionale favorevole o sfavorevole per la parte che li compie» (nella fattispecie esaminata le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la previsione dell'articolo 155 co.5 cod.proc.civ. al termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, per il perfezionamento della notifica postale nel caso in cui il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario).

Alla luce del suddetto principio non è dubbia la applicabilità dell'articolo 155 co. 5 cod.proc.civ. al termine, di cui all'articolo 445 comma 4 cod.proc.civ., per il deposito in Cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

Trattasi, invero, di un' attività che si svolge fuori dall'udienza ; la dichiarazione di contestazione, d'altro canto, è certamente qualificabile

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page.



come «atto processuale» ai sensi del menzionato art. 155, comma 5, costituendo il suo deposito la condizione per l'accesso alla seconda fase, a cognizione piena ed il momento dal quale si computa il termine di trenta giorni per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Ne consegue, pertanto, che ove il termine per il deposito della dichiarazione di contestazione scada nella giornata del sabato la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell' articolo 155 cod.proc.civ.

che, pertanto, la sentenza impugnata, non conforme al principio di diritto sopra esposto, deve essere cassata con ordinanza in Camera di Consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.—in conformità alla proposta del relatore— e gli atti rinviati ad altro giudice (persona fisica) del Tribunale di Cosenza che si adeguerà nella decisione al suddetto principio;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia— anche per le spese—ad altro giudice del Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 6 giugno 2018

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi ~~il~~ 4 OTT. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ~~CESSO~~